

Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
Servizio del Personale – Divisione II

CIRCOLARE n. 53978/bis

Oggetto: Sviluppo delle sedi permanenti e volontarie del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e riordino del personale volontario.

Le crescenti esigenze del Paese in termini di sicurezza e protezione dagli eventi calamitosi ordinari ed eccezionali nonché l'espansione dei fenomeni ciclici delle emergenze, come anche recenti avvenimenti hanno dimostrato, impongono risposte organiche ed efficaci da parte delle strutture pubbliche, siano esse di pertinenza dello Stato ovvero delle Regioni o degli Enti Locali.

In tale situazione, la presenza del volontariato sociale, indirizzato e coordinato, assume una rilevanza strategica, che il Governo ed il Parlamento hanno più volte sottolineato e valorizzato, in quanto espressione primaria del principio di sussidiarietà che deve connotare l'adeguamento e lo sviluppo del servizio pubblico.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, si avvale della presenza di una componente volontaria particolare e qualificata per i fini istituzionali e, specificamente, per concorrere al servizio di soccorso tecnico urgente in favore della popolazione.

Tale componente, che per ragioni riconducibili a tradizioni e peculiarità locali si è sinora sviluppata prevalentemente nel nord del Paese, dovrà opportunamente trovare una sua espansione in tutto il territorio nazionale, in modo armonico ed integrato con la componente professionistica, tantopiù che quest'ultima risulta sottodimensionata rispetto all'incremento del fabbisogno di sicurezza derivante dal progresso tecnologico.

Si rende perciò necessario definire un progetto organico e razionale di sviluppo complessivo del Corpo nazionale, prevedendo anche l'incremento di presidi permanenti e volontari: i primi nelle realtà caratterizzate da più elevato indice di rischio (antropico, industriale, sismico etc.); i secondi nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo.

Quanto sopra, evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizioni di competenze operative sul territorio, anche nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche.

Nell'ambito delle indicate linee strategiche assume particolare rilevanza il ruolo degli Enti Locali, cui è demandato, da un lato, il compito di coordinare le esigenze delle comunità amministrative relativamente alla localizzazione dei presidi antincendi sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, anche attraverso la promozione di consorzi e, dall'altro, quello di sostenere, con disponibilità logistiche ed organizzative adeguate, l'attivazione dei presidi stessi.

Allo scopo, saranno promossi incontri con le OO.SS. del personale, l'Associazione nazionale dei vigili volontari e l'A.N.C.I.

L'ulteriore passo, finalizzato ad estendere la presenza dei presidi volontari sul territorio, non può che essere la puntuale ed attenta revisione sia dell'ordinamento del personale volontario, sia del relativo impiego, specie in occasione di interventi di più ampia portata o che vedano anche la partecipazione di squadre permanenti.

A questo ultimo riguardo si è provveduto con un regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22/09/2000, in via di pubblicazione sulla G.U. che prevede tra l'altro:

- la distinzione del personale volontario tra volontari "a domanda" ai sensi dell'art. 13 della legge 996/70 e volontari ex ausiliari di leva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 996/70;
- la revisione delle qualifiche e l'adozione di profili professionali rispondenti alle effettive mansioni affidate al vigile del fuoco volontario;
- un sistema di promozioni coerente con la struttura territoriale e le mansioni dei profili dei volontari;
- specifiche disposizioni sul reclutamento, l'idoneità psico-fisica e attitudinale, la formazione di base, l'addestramento e l'aggiornamento professionale e la cancellazione dai quadri;
- una sorta di "esclusività" dello status di vigile del fuoco volontario e l'incompatibilità con l'iscrizione ad altre associazioni di volontariato¹;
- la previsione del carattere saltuario della prestazione del personale volontario in modo da non costituire i presupposti per un rapporto permanente di pubblico impiego;
- la definizione delle regole di intervento nell'ambito territoriale proprio di ciascun distacco volontario ovvero in ambiti extra-territoriali.

E' appena il caso di ricordare a tal proposito che resta fermo il principio della generale competenza e conseguente responsabilità del Comandante provinciale in ordine al-

¹ Questa disposizione non appare nell'articolo 8 del D.P.R. 2 novembre 2000. n. 362 che invece ha previsto, tra l'altro, l'incompatibilità del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso società che operano nel campo della prevenzione incendi.

le direttive ed al coordinamento del soccorso tecnico urgente, anche in caso di intervento congiunto della componente volontaria con quella permanente, cui fa capo l'intervento complessivo.

La retribuzione cui ha titolo il personale volontario in ragione delle prestazioni rese – v. conforme interpretazione della legge n. 469/1961 – costituisce poi materia da approfondire e rivisitare con specifica disposizione normativa alla stregua del principio del “no profit”, che informa in genere le attività di volontariato.

I dirigenti degli uffici in indirizzo avranno cura di portare a conoscenza quanto precede, illustrandone il significato in apposite riunioni, ai Comandanti delle rispettive circoscrizioni territoriali, anche con la partecipazione di responsabili dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

Rimanendo in attesa di eventuali suggerimenti migliorativi, coerenti con le modalità organizzative dell'attività istituzionale del Corpo nazionale, si prega di assicurare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Schietroma)